



COMITATO REGIONALE PIEMONTE



TERZO SETTORE & SPORT 2.019

ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

SABATO 13 APRILE 2019

Sala Meeting Porta delle Langhe CHERASCO (CN)

- uscita autostradale A6 / Marene -
ore 9.15 - 13.15

INGRESSO GRATUITO

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Tel. 011/8170690

e-mail: piemonte@endas.it



> ore 09.15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

> ore 09.30 IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Gli adempimenti istituzionali a carico di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche - la riforma del terzo settore e la conseguente nuova normativa fiscale - gli statuti da modificare entro il 3/8/2019 - l'importanza del riconoscimento della personalità giuridica - Le responsabilità.

> ore 10.45 IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il nuovo registro CONI 2.0 e le attività riconosciute – le novità fiscali della legge di bilancio 2019 - gli adempimenti fiscali per ASD e SSDrl, anche alla luce della circolare 18/E del 1/8/2018 - la fatturazione elettronica (ciclo attivo e passivo) – il regolamento GDPR sulla Privacy Europea.

> ore 12.00 IL LAVORO ED IL VOLONTARIATO

Il compenso sportivo dilettantistico e le sue particolarità - i compensi amministrativo-gestionali - Le novità in tema di volontari apportate dalla riforma del terzo settore per APS, ODV e per gli altri ETS - le altre tipologie di lavoro autonomo, subordinato ed ausiliario - i lavori occasionali ed i PrestO - La mission del Dirigente sportivo e di quello del terzo settore: analogie e differenze.

> ore 12.30 QUESTION TIME

> ore 13.15 CHIUSURA DEI LAVORI

INTRODUZIONE

Dario Isoardi Presidente Provinciale ENDAS

RELATORE

Rag. Pietro Canta Commercialista in Imperia, Genova e Torino





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO



SABATO 13 APRILE 2019 - ore 9.15 - 13.15
Sala Meeting Porta delle Langhe
CHERASCO (CN)



TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO



IL MONDO
DELL'ASSOCIAZIONISMO



IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO / 1

Il codice civile disciplina, nel primo libro: «LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE, le fondazioni e i comitati».

La Costituzione, all'art. 2, dispone che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle FORMAZIONI SOCIALI ove si svolge la sua personalità».

L'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il «DIRITTO DI ASSOCIARSI liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale».

Le FONDAZIONI sono caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato per una finalità non lucrativa; le ASSOCIAZIONI presentano una struttura democratica e perseguono una finalità istituzionale non lucrativa; i COMITATI sono assimilati alle associazioni, ma hanno uno scopo limitato e una durata generalmente temporanea.

Le COOPERATIVE SOCIALI sono vere e proprie «IMPRESE SOCIALI» (D.Lgs. 155/2006).

Infine abbiamo le ONLUS, organizz. non lucrative di utilità sociale (D.Lgs. 460/97).



IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO / 2

L'atto costitutivo e lo statuto delle ASSOCIAZIONI devono contenere le norme relative ai diritti e agli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, mentre l'atto costitutivo e lo statuto delle FONDAZIONI devono invece prevedere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Si dovranno poi prevedere le norme relative all'ESTINZIONE dell'ente e alla DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO (per le fondazioni anche quelle della trasformazione).

Il codice civile fissa poche «regole» da inserire negli atti costitutivi e negli statuti; tutte le altre disposizioni fanno capo a «leggi speciali» (Onlus, Aps, Odv) e altre regole sono dettate da esigenze di natura esclusivamente tributaria per l'ottenimento di particolari agevolazioni fiscali.

La PERSONA GIURIDICA si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, ovvero quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le ASSOCIAZIONI si estinguono altresì quando tutti gli associati sono cessati/decaduti (art. 27 codice civile).





IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO/3

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI.

Il codice civile stabilisce che gli amministratori sono responsabili verso l'ente no profit secondo le regole del mandato (art. 18 codice civile). Ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con **la diligenza del buon padre di famiglia**. In caso di negligenza, gli stessi sono tenuti a risarcire all'ente no profit i danni arrecati.

E' invece esente da responsabilità l'amministratore che NON ha partecipato all'atto che ha causato il danno, sempre che NON ne fosse a conoscenza. Se era a conoscenza che l'atto si stava per compiere, è considerato esente da responsabilità solo nel caso in cui abbia fatto constare il proprio dissenso.



I REVISORI DEI CONTI.

Il codice civile non prevede l'obbligo di nomina del Collegio dei Revisori da parte delle associazioni, salvo che non sia lo statuto a prevederli espressamente. Vedremo che la riforma del Terzo settore modifica questa previgente previsione.



IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO/4

Il codice civile distingue tra ASSOCIAZIONI riconosciute e non riconosciute.

L'associazione RICONOSCIUTA acquisisce la PERSONALITA' GIURIDICA (art. 14-35 c.c.).

La PERSONA GIURIDICA è un soggetto autonomo, che non implica la responsabilità illimitata e personale di chi opera in nome e per conto. Deve esservi un PATRIMONIO che determina la cd «AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA», che si concretizza in:

- Il patrimonio del singolo partecipante non è intaccabile dai debiti dell'ente;
- Il patrimonio dell'ente è cosa ben distinta dai debiti personali del partecipante.

Per contro si definisce «AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA» quelle delle associazioni non riconosciute, caratterizzata da:

- responsabilità dei singoli partecipanti (coloro che hanno agito in nome e per conto);
- possibilità per i terzi creditori di rivolgersi anche verso i singoli per far valere le loro pretese economiche;
- destinazione preferenziale dell'attivo dell'ente per i creditori dell'ente stesso;
- i creditori particolari del socio non possono agire contro l'associazione.





IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO/5

Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 disciplina la materia del RICONOSCIMENTO delle associazioni ed ha abrogato quelle norme del codice civile che erano incompatibili. Il riconoscimento avviene tramite l'iscrizione nel REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE presso le Prefetture (procedura valida per gli enti operanti a livello nazionale) o presso le Regioni (per associazioni con attività solo a livello regionale).

Oltre a due copie, di cui una autentica ed in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico (serve pertanto la presenza del Notaio), occorre:

- Una relazione illustrativa, in duplice copia, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal Presidente;
- Una relazione, in duplice copia, sulla situazione economica-finanziaria, firmata dal Presidente, corredata da una perizia giurata di stima (in caso di esistenza di beni immobili) e da una attestazione bancaria (per i beni patrimoniali mobiliari).
- Due copie dei bilanci consuntivi e preventivi dell'ultimo triennio;
- Elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, con relativi dati anagrafici e relativi codici fiscali, compreso eventuale collegio dei revisori, firmato dal Presidente, con indicazione del numero degli associati;
- Dichiarazione bancaria attestante la liquidità patrimoniale.



IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO/6

L'iter del RICONOSCIMENTO deve essere completato nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine che potrà essere sospeso per ragioni ostative all'iscrizione o in caso di necessità di integrare la documentazione presentata, da effettuarsi nei 30 giorni dall'avvenuta richiesta.

Una volta iscritta al registro, la PERSONA GIURIDICA deve comunicare le modificazioni statutarie e degli organi sociali, eventuale trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazioni di quelli a cui è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, nome e cognome dei liquidatori e tutti gli altri atti o fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o regolamenti.

Il REGISTRO ed i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta; la Prefettura (registro nazionale) o la Regione (registro regionale) deve rilasciare gli estratti ed i certificati richiesti.

Agli adempimenti viene data attuazione, ove possibile, mediante l'uso dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.





IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO / 7

IL FONDO COMUNE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

L'associazione non riconosciuta NON deve necessariamente avere un PATRIMONIO: come detto i terzi creditori se non possono aggredire il patrimonio dell'associazione, potranno però rivalersi sugli AMMINISTRATORI.

In realtà il patrimonio dell'associazione non riconosciuta è dato dai CONTRIBUTI e dalle QUOTE degli associati.

L'art. 37 del codice civile stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione e che, fin quando l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune (e neppure in fase di liquidazione e di scioglimento), né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

Neppure il CREDITORE PARTICOLARE dell'associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, in quanto è impignorabile.



COMITATO REGIONALE PIEMONTE



IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO / 8

LE ONLUS: questa categoria che viene soppressa dalla riforma del Terzo settore.

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono attualmente disciplinate dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 ed hanno il vincolo dettato dal legislatore dell'«esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale», di norma nei confronti di **soggetti svantaggiati**, con riferimento alle seguenti attività: Assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili.

Esistono poi le Onlus di diritto: «*gli organismi di volontariato di cui alla legge 266/91, iscritti nei registri ..., le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 ...*»

Infine citiamo, per completezza, le Onlus parziali, con la possibilità di creare un «ramo ONLUS» che svolga le attività previste dall'art. 10: es. per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. E) Legge 25 agosto 1991 n. 287.



COMITATO REGIONALE PIEMONTE



TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



RIFORMA TERZO SETTORE / 1

L'art. 2 D.Lgs. 117/2017 riconosce «il VALORE e la FUNZIONE SOCIALE degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ...»

Per cui fondamentale è l'EFFETTIVO PERSEGUIMENTO dei fini di UTILITA' SOCIALE

Il CTS (Codice del Terzo Settore) indica le linee guida per attuare questa Riforma che mira a tale valore. Per il perseguimento dell'obiettivo si dovrà intervenire sugli STATUTI degli ETS (entro il 3/8/2019) e poi sull'effettivo operato, che sarà sottoposto a meccanismi di controllo (interni ed esterni), a salvaguardia dell'effettiva destinazione dei fondi (questo in base al valore del patrimonio, dell'entrate dell'ente e al n. di dipendenti).

La riforma avrà un iter più lungo del previsto in quanto il RUNTS sarà operativo entro 2020, con conseguente decorrenza posticipata al 1/1/2021.





RIFORMA TERZO SETTORE / 2

Sono SOGGETTI TIPICI del Terzo Settore: le **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**, le **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**, le **IMPRESE SOCIALI**, le società di mutuo soccorso, gli enti filantropici, le reti associative, gli altri ETS (marginali).

Sono SOGGETTI ESCLUSI: le O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che vengono eliminate dall'ordinamento giuridico (ex art. 10 e segg. del D.P.R. 460/1997); associazioni politiche, sindacali; associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, assoc.ni di datori di lavoro, comitati.

Sono SOGGETTI NON OBBLIGATI: le società ed associazioni **SPORTIVE DILETTANTISTICHE**, le pro-loco, le formazioni lirico-sinfoniche, le O.N.G., i consorzi, i comitati organizzatori di eventi (già esclusi dalla legge 398 del 1991).

A questi ultimi soggetti si continua ad applicare l'attuale disciplina del cod. civile e delle norme speciali che ne regolano la fiscalità, su tutte la legge n. 398/1991 che viene mantenuta solo per ASD e SSD (le pro-loco e le altre associazioni perderanno il regime forfetario!)



RIFORMA TERZO SETTORE / 3

L'articolo 5 del C.T.S. individua le ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE:

Interventi e servizi sociali; sanità; prestazioni socio-sanitarie; istruzione e formazione; ambiente; valorizzazione del patrimonio culturale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica; attività culturali, artistiche e ricreative; radiodiffusione a carattere comunitario; attività turistiche di interesse sociale; formazione extra-scolastica della persona; servizi strumentali al terzo settore; cooperazione allo sviluppo; commercio equo-solidale; reinserimento lavoratori; alloggio sociale; accoglienza umanitaria; agricoltura sociale; attività sportive; beneficenza; promozione della legalità e della pace; promozione dei diritti umani; adozioni internazionali; protezione civile; riqualificazione dei beni pubblici.

L'art. 7 del CTS prevede che gli ETS possano promuovere le c.d. «**RACCOLTE FONDI**». Nelle more di un successivo **decreto ministeriale**, che dovrà fissarne modalità e limiti, oggi si è sempre ragionato sulla «**occasionalità**» dei «**fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, anche se effettuate con scambio e/o offerta di beni di modico valore o di servizi nei confronti di coloro che effettuano donazioni in denaro**» (art. 143 TUIR) e in **occasione di iniziative e campagne di sensibilizzazione**.





RIFORMA TERZO SETTORE / 4

Il successivo art. 8 prevede un preciso **VINCOLO DI DESTINAZIONE** e generalizzato «*divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo*». Viene ribadita la destinazione per l'**esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Art. 13, comma 1, CTS: **obbligo generalizzato per tutti gli ETS di redigere il BILANCIO D'ESERCIZIO** che si compone dello:
STATO PATRIMONIALE; RENDICONTO FINANZIARIO (con indicazione di **PROVENTI ed ONERI**); **RELAZIONE DI MISSIONE** (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e il perseguimento delle finalità statutarie).



RIFORMA TERZO SETTORE / 5

Per i «piccoli» ETS il comma 2 dell'art. 13 CTS prevede che gli ETS con **ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate < a 220.000 euro** possono redigere un bilancio ultra-semplificato, un rendiconto finanziario per cassa.

Lo stesso ETS dovrà fare attenzione, in quanto il superamento in corso d'anno dei 220mila euro di entrate lo costringe a predisporre un bilancio per competenza e con qualche accorgimento in più, già con riferimento all'inizio del periodo d'imposta. Per contro, l'ETS che si trova a **superare il milione di euro** dovrà redigere e pubblicare sul RUNTS e sul proprio sito internet il **BILANCIO SOCIALE**, che oltre ai dati contabili dovrà evidenziare la rendicontazione sociale: informazioni sui comportamenti tenuti, sui risultati conseguiti, su impatti ambientali ed economici.



Gli ETS che si iscrivono al RUNTS - così come le imprese iscritte al RI - sono obbligati alla **pubblicazione dei dati contabili**, oltre - ovviamente - ad una serie di dati. **Tale trasparenza** è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni del Codice del Terzo Settore.





RIFORMA TERZO SETTORE / 6

Il R.U.N.T.S. sarà attuato con un apposito **decreto ministeriale**.

Entro 180 giorni dall'emanazione del DM saranno rese note le procedure di iscrizione ed entro i successivi 180 giorni sarà reso operativo. Come per il registro imprese **accesso e consultazione saranno effettuate per via telematica** (già affidato incarico ad Infocamere per la realizzazione del software gestionale)

Il RUNTS sarà su base regionale, con diverse sezioni: a) organizzazioni di volontariato; b) associazioni di promozione sociale; c) enti filantropici; d) imprese sociali; e) reti associative; f) società di mutuo soccorso; g) residuale per gli altri enti del terzo settore.

Gli ETS che si iscrivono al RUNTS - così come le imprese iscritte al RI - sono obbligati a comunicare: *la denominazione; la forma giuridica; la sede legale ed eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale e l'eventuale partita IVA; se dotato di personalità giuridica ed il patrimonio minimo; la generalità di chi ne ha la rappresentanza legale; le cariche sociali ed eventuali organi di controllo (interni o esterni); altri poteri e limitazioni.*



RIFORMA TERZO SETTORE / 7

Gli ETS che svolgono esclusivamente o principalmente attività in forma di impresa devono effettuare anche l'iscrizione al Registro Imprese. Le **IMPRESE SOCIALI** possono limitarsi all'iscrizione al Registro Imprese senza dover fare una 2^ iscrizione al R.U.N.T.S.

Altro vantaggio per gli ETS che si iscrivono al R.U.N.T.S. è la possibilità di poter conseguire la **personalità giuridica**, in deroga al procedimento del DPR 361/2000. L'iscrizione al registro, infatti, ha un **effetto costitutivo (art. 22 D.Lgs. 117/2017):** «*le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.*».

Sulla falsariga della procedura prevista per le società di capitali, l'associazione che redige lo statuto dal notaio e che questi attesti «*la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, la sua natura di ente del Terzo settore ed il patrimonio minimo.*». Questa rimane una alternativa al procedimento tradizionale, che tra l'altro rimane l'unico ammesso (tramite Prefettura o Regione) per gli enti non iscritti al R.U.N.T.S.





RIFORMA TERZO SETTORE / 8

Il codice del Terzo settore introduce una novità riguardo L'INGRESSO DI NUOVI ASSOCIATI:

- come già di solito avviene oggi, la domanda viene accettata attraverso una delibera dell'**ORGANO AMMINISTRATIVO** su istanza dell'interessato;
- Entro 60 giorni (dalla ricezione dell'istanza) l'organo amministrativo è tenuto a **motivare l'eventuale diniego della domanda** e darne comunicazione all'interessato;
- L'associato «rifiutato» entro i successivi 60 giorni (dal ricevimento del rigetto) può chiedere all'**ASSEMBLEA DEI SOCI** di effettuare un riesame della pratica.

L'associazione è sempre libera di accettare o meno la richiesta di un nuovo associato.

- Il voto spetta a tutti coloro (*non si parla di maggiorenni e non si escludono i minorenni*) che sono **iscritti da almeno 3 mesi** nel libro degli associati;
- il voto è «per teste», fatta eccezione per gli ETS-soci che possono avere fino ad un massimo di 5 voti in base al numero di associati dell'ETS;
- Il voto può essere dato **PER DELEGA**, salvo che atto costitutivo o statuto non prevedano uno specifico divieto: ciascun associato non potrà rappresentare più di 3 associati (5 per gli ETS con + di 500 associati); **non possono ricevere deleghe gli amministratori o gli organi di controllo;**
- E' possibile - se previsto statutariamente - **il voto per corrispondenza o per via elettronica.**
- Infine negli ETS con + 500 associati sono ammesse le «assemblee separate».



RIFORMA TERZO SETTORE / 9

Per le **FONDAZIONI** è sempre prevista l'istituzione di un **ORGANO DI CONTROLLO** (collegiale oppure monocratico).

Nelle **ASSOCIAZIONI** l'obbligo scatta quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti tre parametri:

- a) Totale attivo dello stato patrimoniale: **€ 110.000;**
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **€ 220.000;**
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità.**

L'organo di controllo monocratico (o almeno uno dei componenti del collegio) deve essere iscritto nel registro dei revisori legali o nell'albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o consulenti del lavoro o essere professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche).

L'obbligo del **REVISORE ESTERNO** scatta, invece, quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti tre parametri:

- a) Totale attivo dello stato patrimoniale: **€ 1.100.000;**
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **€ 2.200.000;**
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12 unità.**

La nomina del **REVISORE ESTERNO** non è **obbligatoria** quando il controllo contabile venga effettuato da un organo di controllo interno composto da almeno un **REVISORE LEGALE** iscritto al registro.





RIFORMA TERZO SETTORE / 10

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 32-34 CTS)

ATTIVITA' SVOLTA PREVALENTEMENTE A FAVORE DI TERZI, avvalendosi in modo prevalente delle **prestazioni dei volontari associati**:

- Con la Riforma viene previsto un **NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI** persone fisiche (7) o di altre persone giuridiche (3 enti del volontariato);
- L'organizzazione di volontariato dovrà usare l'acronimo «ODV» in luogo di ETS;
- Dovrà prevalere il lavoro dei **VOLONTARI**, in quanto eventuali dipendenti assunti (o lavoratori autonomi) non potranno essere superiori al 50% dei volontari occupati;
- I volontari potranno ricevere solo il rimborso delle spese documentate sostenute (questo vale anche per i componenti degli organi sociali ... dovrà essere chiarito che i componenti degli organi di controllo potranno invece ricevere compensi);
- Gli amministratori delle O.D.V. sono scelti tra le persone fisiche associate o tra gli associati delle O.D.V. eventualmente associate.



RIFORMA TERZO SETTORE / 11

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (art. 35 CTS)

ATTIVITA' IN FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI, DI LORO FAMILIARI O DI TERZI.

-L'art. 35 vieta la qualifica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ai «*circoli privati e alle associazioni comunque denominate che dispongono LIMITAZIONI con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine, collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*».

- Le ass. di prom. sociale dovranno utilizzare l'acronimo «APS» in luogo di «ETS»
- Le «APS» dovranno essere costituite da un numero minimo di 7 persone fisiche o da almeno 3 APS già esistenti;
- Il successivo art. 36 dispone che «*il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del n. di associati*».





RIFORMA TERZO SETTORE/12

Gli enti del Terzo settore (art. 17-19 del D.Lgs. 117/2017) possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività della figura del **VOLONTARIO** che a nostro avviso deve caratterizzare tutto il settore e non solo le organizzazioni di volontariato.

A rafforzamento di tale affermazione, viene previsto l'obbligo per l'ETS di **iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale** (finora questo obbligo era previsto solo per le OdV iscritte al registro di cui alla L.266/91)

Il Volontario svolge la sua attività in favore della comunità e del bene comune; mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario **NON PUO' ESSERE RETRIBUITA** in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate le spese sostenute.

Novità: le spese possono essere rimborsate mediante **autocertificazione**, purché non superino **€ 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili** (su delibera dell'organo competente). La figura di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS.



RIFORMA TERZO SETTORE/13

In attuazione dell'art. 1, comma 7 della legge 106/2016, che riconosce al Governo la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore, è stato emanato il D.Lgs. 3/8/2018 n. 105 recante, appunto, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 117/2017.

Le relative disposizioni sono entrate in vigore in data 11/09/2018 (G.U. n. 210 del 10/09/2018).

La Circolare del Min.Lavoro n. 12604 del 29/12/2017 aveva già dato indicazioni:

- Gli enti che si costituiscono dopo il 3/8/2017 devono conformarsi alle disposizioni del codice del Terzo settore purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata (es. se non collegate direttamente alla istituzione del RUNTS o a successivi provvedimenti attuativi, es. limiti patrimoniali minimi);
- Gli enti già costituiti prima della predetta data devono **adeguare gli statuti entro il predetto termine del 3/8/2019, TERMINE CHE E' DESTINATO AD ESSERE PROROGATO (al 31/12/2019 o al 2020), in quanto l'operatività del RUNTS è destinata a slittare per effetto dell'incarico ad Infocamere di istituire il RUNTS entro il termine di 18 mesi (incarico: marzo 2019).**





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

GLI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/1

Con il primo argomento andiamo a trattare la parte istituzionale/civilistica che per statuto e per disposizioni normative **OGNI ASSOCIAZIONE** - anche se solo in possesso di codice fiscale - **NON DEVE TRASCURARE !**

Oltre all'atto costitutivo e allo statuto vigente (che poi analizziamo bene), gli organi di controllo verificano l'esistenza dei **LIBRI SOCIALI** che ogni associazione deve istituire, facendo riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.

Oltre alle previsioni contenute negli art. 36 e seguenti del codice civile, assume valenza **PRIORITARIA** ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, in quanto le disposizioni degli art. 2421 e 2490 del codice civile prevedono l'obbligo dei libri sociali «vidimati» solo per le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e per assimilazione le SSDRL), senza preoccuparsi, invece, degli enti aventi natura associativa (che hanno libri senza bollatura né vidimazione).





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/2

Sono **OBBLIGATORI** quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto, ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l'istituzione di un adeguato sistema contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione, così come previsto dallo statuto.

In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell'associazione, dimostrare l'esistenza stessa dell'associazione e l'esercizio di una attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.



E' opportuno riepilogare qui di seguito (e nella slide successiva analizzare) i **LIBRI SOCIALI** che qualunque associazione, indipendentemente dalle dimensioni, dovrebbe istituire: **LIBRO ASSOCIATI**, **LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**, **LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO**, **LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE** (se previsto ... tralasciamo questo dall'analisi, in quanto richiede maggior tempo a disposizione).



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/3

LIBRO SOCI (ASSOCIATI): da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci (meglio sarebbe chiamarli ASSOCIATI), con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi (nel caso di esclusione è opportuna l'annotazione con la motivazione o i riferimenti alla delibera di esclusione) e così via;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: è il libro necessario per l'annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie. Unitamente all'assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto gestionale (bilancio) deve essere trascritto anche quest'ultimo, così come deve essere dato debito conto delle elezioni e delle risultanze delle votazioni (in quelle elettive);



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: necessario per l'annotazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'associazione, con particolare riguardo a quelle delibere che comportano un impegno organizzativo e/o economico in capo all'associazione (oltre a quelle di routine per l'accettazione di nuovi associati).





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/4

Come già detto, tutti i libri sociali delle associazioni possono essere utilizzati in **FORMA LIBERA (senza né bollatura, né vidimazione)**, sia come registri manuali che in forma computerizzata.

Quello che accomuna carta e computer è la **NUMERAZIONE delle pagine** (obbligatoria).

Per quanto riguarda i libri più strettamente di tipo CONTABILE, ogni associazione dovrà tenere almeno quella contabilità minima strumentale al fine di rispettare l'adempimento PRIMARIO della **REDAZIONE DEL RENDICONTO economico e finanziario**.



Per poter giungere al traguardo del RENDICONTO, occorre passare dalla tenuta di una PRIMA NOTA CASSA (e BANCA) dove vengono annotati tutti i movimenti in entrata ed in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (CASSA) da quelle effettuate movimentando il conto corrente bancario o postale. In pratica queste ultime dovranno trovare riscontro negli estratti conti (banca, posta, carta di credito, ecc.).



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/5

IL RENDICONTO GESTIONALE (o economico/finanziario, che dir si voglia) deve prevedere:

- una **SITUAZIONE ECONOMICA (PROVENTI ed ONERI)**;
- una **SITUAZIONE PATRIMONIALE (ATTIVITA' E PASSIVITA')**, che possa rendere edotti sia gli associati che i terzi (ad es.: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) delle disponibilità finanziarie e delle immobilizzazioni, nonché delle esposizioni debitorie dell'associazione.

Inoltre riveste particolare importanza l'analisi delle rendicontazioni contabili con una netta distinzione tra il **BILANCIO CONSUNTIVO**, che racchiude nella situazione patrimoniale ed economica l'andamento della gestione sociale, ed il **BILANCIO PREVENTIVO**, che fissa gli obiettivi per adempiere agli scopi sociali.



Lo **STATUTO** dell'associazione (che è la nostra legge) può prevedere o meno l'obbligo del **BILANCIO PREVENTIVO**, anche se in una corretta programmazione sarebbe opportuno predisporlo e farlo approvare all'assemblea degli associati.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/6

L'art. 90, comma 17, legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che l'esercizio, in forma collettiva, di ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA può avvenire secondo una delle seguenti forme giuridiche:

- Associazione sportiva priva di personalità giuridica (art. 36 e seg. Cod. civ.);
- Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (art. 14 e seg. codice civile e D.P.R. n. 361 del 10/02/2000);
- Società sportiva di capitali o cooperativa (costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezioni di quelle che prevedono la finalità di lucro).

I commi 353-361 della Legge n. 205/2017 avevano previsto che le attività sportive dilettantistiche avrebbero potuto essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile (ss,snc,sas,spa,sapa,srl), ma le norme del «pacchetto sport» del Decreto Dignità sono state cancellate con un colpo di spugna, per cui la SSDL non è mai nata.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/7

Ricordiamo che negli STATUTI delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previsti:

- a) La denominazione;
- b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'ATTIVITA' DIDATTICA;
- c) L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) L'obbligo di redazione di RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/8

Visto il periodo in cui si tiene questo convegno (27/03/2019) ci preme soffermarci sulla CONVOCAZIONE e sul rispetto della normativa in tema di ASSEMBLEA degli ASSOCIATI, che quando lo statuto dispone l'ANNO SOLARE di norma il termine è fissato al 30 APRILE 2019, per l'approvazione del RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/12/2018.

La regolare convocazione dell'assemblea postula il principio di DEMOCRATICITA' del sodalizio e dell'effettività del RAPPORTO ASSOCIATIVO, alla base delle agevolazioni fiscali art. 148, c. 3, Tuir (de-commercializzazione corr. specifici).

Da considerare il DIRITTO DI VOTO (maggioresni o anche minoresni ... ved. 1.12) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per la norma degli organi direttivi (di norma ogni quattro anni, quadriennio olimpico) e appunto per l'approvazione annualmente del rendiconto (volgarmente chiamato «bilancio»).

Importanza assumono anche le IDONEE FORME DI PUBBLICITA' delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/9

Di recente la circolare n. 18/E del 1/8/2018 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della DEMOCRATICITA' nelle assemblee sociali: *«la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione da effettuare caso per caso della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative ... Si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio».*

Statuto alla mano occorre verificare, oltre all'esercizio sociale e finanziario effettivamente in vigore (talvolta la periodicità statutaria non corrisponde a quella «dichiarata» nel modello redditi e questo è un problema), come deve essere disposta la CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE, che deve essere comunicata agli associati e/o pubblicata, proprio in base alle previsioni statutarie (affissione in bacheca, piuttosto che a mezzo posta, mail, raccomandata, pec).

Anche la tempistica ha una importanza basilare: l'avviso di convocazione deve pervenire o essere esposto di norma almeno 8/15 giorni rispetto all'assemblea.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/10

L'ASSEMBLEA deve essere convocata dal CONSIGLIO DIRETTIVO, che si riunisce ed in apposita delibera fissa la data, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'adunanza sia in prima che in seconda convocazione (in giorni differenti, in quanto chi non può alle ore 20 non può neppure alle 21 dello stesso giorno), nonché l'ORDINE DEL GIORNO, con l'eventuale previsione delle elezioni delle cariche, nell'anno di compimento del periodo di validità del precedente direttivo (di solito 2 o 4 anni).

La relazione del Presidente sull'attività svolta di solito apre l'assemblea, per poi passare alla lettura e all'approvazione del rendiconto economico e finanziario (copia del bilancio è opportuno che venga messo a disposizione in segreteria con un discreto anticipo o che venga almeno consegnato in copia agli intervenuti), alla programmazione della nuova stagione sportiva ed infine le varie ed eventuali.

Il tutto preceduto dal risconto degli ASSOCIATI aventi diritto di voto, constatabile dal LIBRO DEGLI ASSOCIATI, che il Segretario avrà cura di portare con sé quel giorno e di controllarne previamente il regolare aggiornamento.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/11

La CONVOCAZIONE per AFFISSIONE (se lo statuto lo prevede) è la formula meno garantista in tema di democraticità e pertanto deve avvenire in un luogo ben frequentato dagli associati (palestra, sede sociale) e non la casa del Presidente (se la sede è ubicata nella residenza di quest'ultimo). Integrare questa modalità con pubblicazione aggiuntiva nei social network (facebook, whatsapp) o sul sito internet può essere la dimostrazione della volontà di raggiungere gli associati.

La FIRMA per PRESA VISIONE della CONVOCAZIONE dell'affissione presso la sede è un altro elemento di prova dell'avvenuto adempimento.

L'elenco dei presenti all'assemblea, seppur non obbligatorio, è spesso richiesto dai verificatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, SIAE) ed un FOGLIO PRESENZA con le relative firme potrebbe essere il fiore all'occhiello per la dimostrazione dell'effettuazione dell'assemblea (verbali striminziti e tagli-incolla fanno pensare ad assemblee «sulla carta», ma non nella realtà sportiva).

La DECADENZA delle agevolazioni fiscali è uno spauracchio che deve spaventare in caso di una gestione superficiale degli adempimenti statuari.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/12

Un problema relativamente nuovo (sollevato dalla sentenza Cass. 23228/2017) è quello che riguarda gli ASSOCIATI MINORENNI, che la norma «fiscale» (art. 148, c. 3, TUIR) li escluderebbe dal diritto di voto, ma la Cassazione con questa nuova sentenza ha ribadito che nelle assemblee degli associati di associazioni sportive dilettantistiche, anche agli associati MINORENNI deve essere consentita l'espressione del diritto di voto, diritto che verrà esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, ex articolo 320 del codice civile.

Tale sentenza riguardava in realtà una scuola di danza (asd il Balletto di Treviso) in cui le atlete erano tutte minorenni ed il diritto di voto veniva esercitato dai soli componenti il Direttivo. In pratica era lesa la democraticità per questo motivo.

Diverso è il caso in cui maggiorenni e minorenni sono in numero consistente, nel qual caso questo aberrante divario di tipologia di associati non si fa sentire.

Chiaro che un'associazione VERAMENTE DEMOCRATICA non ha nessuna difficoltà a dare il diritto ai genitori dei piccoli atleti (anzi, a volte si fa fatica ad avere il quorum per le validità assembleari, per cui ben vengano!).



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/13

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/1

Con la legge n. 383 del 7/12/2000 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale per quelle organizzazioni che, senza dine di lucro, svolgono la propria attività con spirito di partecipazione, solidarietà e pluralismo e si iscrivono nell'apposito REGISTRO NAZ.le (o regionale) delle ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE.

Sono A.P.S. le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Non possono qualificarsi A.P.S.: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela dei propri associati. Non possono esserlo neppure i circoli privati e le associazioni che pongono limitazioni alla partecipazione degli associati o che collegano la partecipazione all'associazione alla titolarità di azioni o quote.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/14

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/2

L'articolo 4 della legge n. 383/2000 stabilisce l'ELENCO DELLE RISORSE per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale. Tra queste, oltre alle QUOTE e ai CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI, vi si annoverano:

- I contributi pubblici, le entrate ed i proventi derivanti dai servizi resi o dalle cessioni di beni effettuate, le erogazioni liberali, le eredità, le donazioni, le entrate derivanti da iniziative promozionali e tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali delle associazioni di promozione sociale.

Le A.P.S. sono tenute alla conservazione, per almeno 3 anni, della documentazione relativa ai contributi, alle erogazioni liberali, eredità, donazioni e legati ricevuti.

Tali associazioni possono ricevere donazioni e, con il beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinarli al conseguimento delle proprie finalità statutarie.

La rappresentanza in giudizio spetta ai rappresentanti legali pro-tempore.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/15

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/3

Presso il Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il registro nazionale delle A.P.S., dove possono iscriversi le associazioni di promozione sociale, costituite ed OPERANTI DA ALMENO 1 ANNO, che svolgono la loro attività a livello nazionale, o in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province.

Le Regioni e le prov. autonome istituiscono registri regionali e provinciali in cui possono iscriversi le A.P.S. che svolgono la loro attività a livello regionale (e prov.).

L'iscrizione è disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (se non rigettata). L'iscrizione al registro nazionale comporta l'iscrizione automatica di tutte le strutture che ne costituiscono l'articolazione territoriale, previa certificazione del Presidente nazionale che ne «dovrebbe» attestare la partecipazione e la conformità degli statuti alle disposizioni di legge (procedura che non sempre trova applicazioni per tutte le ass. di promozione sociale nazionali).

Tutte le variazioni (come già per le persone giuridiche) devono essere comunicate.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/16

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/4

Le A.P.S. per lo svolgimento della loro attività devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri associati. In caso di particolari necessità, possono assumere LAVORATORI DIPENDENTI o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli aderenti all'associazione devono essere ASSICURATI per l'esercizio delle attività nei confronti dei terzi, sulla base di convenzioni da stipulare con gli ENTI PUBBLICI.

Le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti dei propri iscritti, associati e partecipanti godono di agevolazioni ai fini II.DD. e IVA. In primis, quella che salta più all'occhio, è quella della SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE che, se effettuata presso le sedi in cui è svolta l'attività istituzionale, non assume carattere commerciale, neanche nei confronti dei FAMILIARI CONVIVENTI degli associati: la legge prevede esplicitamente che tali cessioni e tali prestazioni siano equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/17

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/5

Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le A.P.S. iscritte da almeno 6 mesi nei registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.

L'art. 31 della legge n. 383/2000 prevede che le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, in caso di manifestazioni e iniziative temporanee organizzate dalle A.P.S. (o dalle O.D.V., organizzazioni di volontariato, che analizzeremo nelle slide successive) possano concedere, a titolo gratuito, beni mobili ed immobili. Lo stesso art. 31 dispone poi che, in caso di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande. Viene quindi estesa anche a favore di terzi la possibilità di gestione del bar in particolari occasioni (eventi, sagre, ecc.). L'art. 31, infine, permette di esercitare attività turistiche e ricettive, previa stipulazione di idonee polizze assicurative, in questo caso solo per i propri associati (e familiari).

L'art. 32 dispone che stato, reg., prov. e comuni possono concedere in comodato a APS e ODV propri beni mobili e immobili che non sono utilizzati a fini istituzionali, con il solo onere di adibirli a svolgimento delle loro attività istituzionali.





ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/18

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/1

La LEGGE QUADRO sul volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266 - G.U. 196 del 22 agosto 1991) disciplina le attività tipiche delle attività di volontariato, che è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito e svolta a scopo solidaristico.

L'Ente deve avvalersi **in modo determinante e prevalente** delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. La qualifica di VOLONTARIO è INCOMPATIBILE con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Infatti le organizzazioni di volontariato possono assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei ristretti limiti necessari al loro regolare funzionamento.

Le RISORSE ECONOMICHE per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività provengono da: contributi degli aderenti, contributi da privato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività commerciali marginali.



ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI/19

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/2

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 266/91 tratta della copertura ASSICURATIVA OBBLIGATORIA prevista dall'art. 4 della stessa legge rivolta agli aderenti che prestino attività di volontariato.

L'art. 1 del decreto Min. Industria del 14 febbraio 1992, con riferimento all'art. 4 legge n. 266/1991 così recita: «Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 17 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima».

Il decreto prevede delle polizze assicurative relativamente semplici nella loro struttura, essendo possibile sia la forma collettiva che la forma numerica, che «... in forza di un unico vincolo contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili con riferimento al registro di cui all'art. 3 (art. 2, comma 2)».





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

LA NUOVA NORMATIVA FISCALE
ANTE E POST RIFORMA TERZO SETTORE



LA NORMATIVA FISCALE T.S./1

Attualmente gli enti no profit di ridotte dimensioni, se svolgono attività commerciale connessa agli scopi istituzionali (nei casi ammessi) si avvalgono dei regimi forfetari (legge 398/91 o art. 145 TUIR). La Riforma del Terzo settore tende ad abrogare questi regimi per adottarne altri (propri del Terzo settore).

Rimangono escluse da questo «taglio» le soc./associaz. sport. dilettantistiche.

Ai fini Iva occorre sempre distinguere tra attività ABITUALE e OCCASIONALE.



Una cosa importante è la SEPARAZIONE DI ATTIVITA' tra quella istituzionale e quella commerciale (art. 19-ter dpr 633/72 e art. 20 DPR 600/72) che può essere effettuata anche semplicemente con conti di conto separati (magari con mastri differenti) ma che vengono a comporre sempre un unico RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO come richiedono le norme fiscali del settore.





LA NORMATIVA FISCALE T.S./2

Il nuovo C.T.S. introduce nuovi regimi fiscali di **determinazione forfetaria** del reddito d'impresa per gli E.T.S., fatte eccezione per le **IMPRESE SOCIALI**.

Per accedere, o per meglio dire, per confermare il comportamento concludente adottato, si dovrà effettuare una **specifica opzione** nella dichiarazione dei redditi. L'opzione ha validità fino a revoca e dura un minimo di 3 annualità.

L'art. 80 prevede che il **reddito d'impresa** degli E.T.S. (eccezion fatta per ODV e APS) sia determinato con applicazione dei seguenti coefficienti all'ammontare dei **RICAVI** derivanti dalle attività generali e diverse «quando svolte con modalità commerciali»:

Ricavi fino a € 130.000: 7% se prest. di servizi o 5% se altre attività;

Ricavi da € 130.001 a € 300.000: 10% se prest. di servizi o 7% se altre attività;

Ricavi oltre € 300.000: 17% se prest. di servizi o 14% se altre attività.

A questi vanno aggiunti i componenti positivi reddituali art. 86, 88, 89 e 90 TUIR.

Esonero da ritenute per le somme corrisposte (al pari dei contr. FORFETARI)



LA NORMATIVA FISCALE T.S./3

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale godono di un **regime fiscale opzionale diverso dagli altri ETS (per opzione)**.

Gli art. 84, 85 e 86 prevedono una de-commercializzazione di una serie di attività per «reperire risorse finanziarie al sostentamento dell'ente» a condizione che vengano svolte direttamente dai volontari senza intermediazione.

Se poi le entrate di natura commerciale non superano € 130.000 annue, l'art. 86, comma 3, prevede, **per le ODV** l'applicazione del **coefficiente 1%** su cui **applicare l'IRES al 24%**, che viene elevato al **3% per le APS**.

Agevolazioni per entrambe vengono confermate sulla **somministrazione di alimenti e bevande** svolta occasionalmente in coincidenza di raduni, manifestazioni, celebrazioni (per le Odv), mentre con più stabilità per le Aps, che mantengono anche l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (per associati e loro familiari conviventi), prevedendo però la **totale assenza di diffusione pubblicitaria a terzi estranei all'associazione**.





LA NORMATIVA FISCALE T.S./4

L'art. 80 nulla dice sull'IVA, tanto che si potrebbe dedurre che coloro che opereranno per questo regime forfetario avranno un **REGIME ORDINARIO**, cosiddetto «iva da iva».

L'art. 86 (come visto applicabile per le «piccole» Odv e Aps) prevede l'**assenza di rivalsa IVA e conseguentemente l'esonero dal versamento dell'IVA**, con obbligo di conservazione e numerazione delle fatture d'acquisto (come era già per la L. 398/91). Tuttavia possono optare per il regime ordinario IVA (opzione nella prima dichiarazione annuale, che vale per 3 anni).

Agevolazioni per tutti gli ETS iscritti al RUNTS (con esclusione delle IMPRESE SOCIALI): Esenzione totale dalle imposte di successione, donazioni, atti trasl. a titolo gratuito; Imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso; purchè si tratti di immobili destinati esclusivamente alle attività solidaristiche, utilità soc, ecc.

Esenzione da imposta di bollo su atti e documenti; esenzione da imposta di registro (di norma in misura fissa) per le modifiche statutarie di adeguamento al nuovo codice.



LA NORMATIVA FISCALE T.S./5

L'art. 104, comma 2, disciplina l'entrata in vigore del nuovo codice del Terzo settore. E' previsto un **REGIME TRANSITORIO** per le ONLUS, le ODV e le APS.

Di sicuro l'anno 2018 vedrà ancora l'applicazione delle «vecchie» disposizioni, in quanto occorre attendere l'**autorizzazione della Commissione Europea** di cui all'art. 101, c. 10, oltre al fatto che l'operatività del R.U.N.T.S. si attuerà nel corso del 2019.

Rimangono le «vecchie» norme per coloro che non si iscriveranno al RUNTS.

L'art. 143, comma 3, TUIR prevede/prevederà la de-commercializzazione solo per quegli enti che non si iscriveranno al RUNTS, per gli enti religiosi e per società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Attenzione alla circolare del 29/12/2017 della Direzione Generale del Terzo Settore (Min.Lavoro) che fornisce le prime indicazioni (con invito a voler già impostare il 2018).





LA NORMATIVA FISCALE T.S./6

La Riforma del Terzo settore ha rivolto la propria attenzione a revisionare il sistema delle agevolazioni fiscali per i soggetti che sostengono l'attività degli ETS, attraverso le indicazioni contenute nell'art. 9, comma 1, lettera b) della legge delega (L. 106/2016), con la razionalizzazione e semplificazione DEL REGIME DELLE DETRAZIONI E DELLE DEDUZIONI.

Senza voler in questa sede fare un excursus delle norme in vigore (ci vorrebbe troppo tempo), va immediatamente osservato che le agevolazioni di cui all'art. 83 del CTS offrono, a partire dal 1/1/2018 **maggiori benefici** di quelli concessi dalla normativa previgente.

Per le persone fisiche che vogliono finanziare l'attività degli ETS, vi sarà una **detrazione IRPEF pari al 30% degli valori erogati** (sia in denaro che in natura) fino a **30.000 annui**. Per le **erogazioni in denaro sarà richiesta la tracciabilità (per qualsiasi importo)**; per quelle in natura, si attende un successivo decreto per individuare le tipologie di beni e le modalità.

La detrazione da 30% passa a **35% se beneficiate sono le ODV (organizz. di volontariato)**. Da una prima analisi sembra solo per le erogazioni in denaro, ma attendiamo chiarimenti.



LA NORMATIVA FISCALE T.S./7

In alternativa alla detrazione del 30-35%, è prevista la possibilità di **dedurre la liberalità** effettuata dal reddito complessivo (per cui alle aliquote più elevate, oltre € 28/55/75mila / 38%-41%-43%) **nel limite del 10%** del reddito dichiarato.

Se il soggetto erogatore è invece una società, o meglio un **soggetto IRES**, l'unico regime ammesso è quello sopra visto della deducibilità **nel limite del 10%** del reddito dichiarato.

Ulteriore beneficio per i **contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso**, che operano esclusivamente nei settori della legge 3818/1886. Per tali soggetti, è riconosciuta la detrazione del 19% di detti contributi, nel limite di € 1.300, versati per assicurare i soci (o, in caso di morte, i loro familiari) un **sussidio** in caso di malattia, inabilità al lavoro, vecchiaia o decesso.

Attendiamo ora alcuni chiarimenti, in merito alla progressiva abrogazione delle altre misure applicative (previgenti al CTS) che sarebbero state abrogate il 3/8/2017, mentre le nuove disposizioni entrano in vigore il 1/1/2021 (in attesa del R.U.N.T.S. !!!)





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 ¹⁹
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

REGISTRO CONI 2.0



REGISTRO CONI/1

La LEGGE ISTITUTIVA del REGISTRO (art. 7, comma 1, D.L. n. 136/2004, convertito nella legge 186/2004) definisce il CONI quale UNICO ORGANISMO CERTIFICATORE dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) RICONOSCE AI FINI SPORTIVI le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017, ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'iscrizione al REGISTRO 2.0 avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione del CONI e secondo le specifiche tecniche (allegato 1). Compito dell'ASD o della SSDrl è di iscriversi (con login/psw) al nuovo portale.





REGISTRO CONI/2

L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione.

L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati.

All'atto dell'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia.

L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni.



REGISTRO CONI/3

Ma vediamo quali sono gli altri REQUISITI PER L'ISCRIZIONE al REGISTRO 2.0:

- a) Abbiamo sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiamo almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) Abbiamo instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c) Non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello (affiliazione o aggregazione in nome o per conto Fsn/Dsa/Eps; organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi per conto Organismo; attività amm/cont o di puro servizio);
- d) A nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;
- e) Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- f) Abbiamo adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).





REGISTRO CONI/4

Per meglio far comprendere le novità del REGISTRO CONI 2.0 è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, che nella circolare n. 18 del 1/8/2018 sottolinea che:

«A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono **maggiormente funzionali sia al RUOLO DI CERTIFICATORE** attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare la decisione di **INSERIRE ALL'INTERNO DEL REGISTRO, a partire dal 2019, LE ATTIVITA' SPORTIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE** svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, **particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo** in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.»



REGISTRO CONI/5

Ma vediamo di entrare ancora di più nello specifico: LE DEFINIZIONI (ART. 2):

...
7) ATTIVITA' SPORTIVA - Per «attività sportiva» si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

8) ATTIVITA' DIDATTICA - Con «attività didattica» si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

9) ATTIVITA' FORMATIVA - Con «attività formativa» si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.





REGISTRO CONI/6

Dal 1/1/2019, salvo solite proroghe all'italiana, dovrebbe essere operativo a tutti gli effetti il REGISTRO CONI 2.0 che prevede, tra l'altro, che ASD e SSDrl comunichino diverse informazioni inerenti alle attività svolte, tra cui i **dati dei partecipanti ai corsi ed il codice fiscale del TECNICO RESPONSABILE**.

Non si è ancora capito - visto il silenzio del CONI al riguardo - cosa si intende per tecnico responsabile ai fini del registro CONI, in quanto ad oggi **non esiste norma nazionale che definisce quali sono i requisiti degli istruttori sportivi**, fatta eccezione per: SCI (legge 81/91), VELA (D.Lgs 229/17), DANZA (riforma in atto con la legge 175/17).



Fatte salve le LEGGI REGIONALI che possono disciplinare la materia, sono le FSN, DSA, EPS che determinano quali sono gli ATTESTATI ed i DIPLOMI validi per poter esercitare l'attività. Problema che un attestato di un Eps può non valere per altro Eps o per una Fsn/Dsa, con l'aggravante che addirittura una Fsn/Dsa/Eps potrebbe non ritenere sufficiente la **laurea in Scienze Motorie o un diploma ISEF** in quanto vengono richiesti percorsi di qualificazioni legati alla specifica disciplina. **Prima di passare all'ASSURDO, meglio attendere istruzioni!**



REGISTRO CONI/7

Dal 1/1/2018, dopo un'altalena durata un anno intero, sono in vigore le **delibere CONI sulle discipline sportive riconosciute**.

Perché il riconoscimento sportivo del CONI sia «effettivo» occorre l'individuazione (anche statutaria) e l'effettivo svolgimento di **una o più delle 385 discipline** individuate dell'ultima delibera CONI (la n. 1569 del 10/05/2017). L'elenco potrà essere variato o implementato da successive delibere (per eventuali esclusioni).

Nell'elenco non trovano (esplicitamente) posto:

- yoga, feldenkrais, shiatsu e, in generale, **tutte le attività «olistiche»;**
- crossfit, TRX, pilates, spinning. M.E.T., zumbafitness ed altre attività di fitness moderno;
- alcune attività acquatiche e di «fitness in acqua» quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua;
- poker sportivo, burraco ed altri giochi di carte diversi dal bridge;
- altre attività quali: MMA, Krav maga, Parkour, Paintball, ecc.





REGISTRO CONI/8

Ogni tanto si parla di «spirito sportivo» non solo sul campo: anche quando qualcuno trova il mezzo per raggiungere l'obiettivo. E' il caso delle attività che hanno trovato la propria strada attraverso l'inclusione in appositi «codici contenitori» delle federazioni sportive nazionali.

E' il caso dello **yoga** (che affronteremo dopo), del **pilates** e del **parkour**, disciplinate dalla FGI: «**metodologie di allenamento**», piuttosto che vere e proprie attività sportive dilettantistiche.

Questi i principali «codici contenitori»:

16 - Body Building

111 - (FGI) Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (tra cui - attività non competitive; «Aequilibrium»: yoga e pilates; «Fitness»: parkour (tra le altre);

113 - (FGI) Ginnastica aerobica

217 - (FIPE) Cultura fisica - attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico

278 - (FIN) Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto



REGISTRO CONI/9

Le ASD/SSD possono perdere alcune agevolazioni fiscali (e non) se esercitano attività sportive che non sono più annoverate nel REGISTRO CONI 2.0.

Occorre fare prima di tutto delle distinzioni:

1 - ASD/SSD che svolgono **solo** discipline riconosciute: non cambia nulla rispetto al passato;

2 - ASD/SSD che svolgono **sia** disc. riconosciute **che** non riconosciute: **perdono le agevolazioni solo per quelle non riconosciute;**

3 - ASD/SSD che svolgono solo discipline non riconosciute: **perdono il riconoscimento sportivo.**

LE AGEVOLAZIONI A RISCHIO per le attività «non più sportive» sono le seguenti:

Art. 67, comma 1, lettera m) TUIR, relativamente ai compensi sportivi dilettantistici, premi e indennità;

Art. 148, comma 3, TUIR e art. 4, c. 4, IVA: de-commercializzazione corrispettivi specifici; Regime forfetario ex-legge 398/91 (abbatt. 50% IVA e tassazione sul 3% dei ricavi comm.);

Art. 149 TUIR (perdita della qualifica di ente non commerciale);

Altre agevolazioni ex art. 90 legge 289/2002; agev. minori: accisa rid. gas metano, esonero tasse CC.GG.).





REGISTRO CONI/10

Come ormai noto, lo **YOGA** non compare tra le discipline sportive, così come le altre che abbiamo elencato nell'introduzione (slide n. 3.7); per «salvarne la sportività» la FIPE (pesistica) ha deciso di inserirla tra le «attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico»: attività a corpo libero ... **yoga, pilates, stretching ... attraverso la Strength Yoga ... Riequilibrio Posturale e Funzionale ...**»

La FGI propone, attraverso **Aequilibrium**, una rieducazione posturale utilizzando programmi di realizzazione di nuovi schemi specifici di postura e movimento derivanti da varie discipline quali il **pilates**, lo **yoga**, il **parkour**, le tecniche di allungamento, la ginnastica educativa e rieducativa, **feldenkrais**, **mezieres**, **tecniche di respirazione e rilassamento ... un'apertura che il 4 gennaio 2018 è stata ufficializzata dal CONI:**

«il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come «attività propedeutica» alle discipline di competenza».



REGISTRO CONI/11

In realtà né la FGI né la FIPE inquadrano lo yoga come attività propedeutica delle discipline di competenza, ma la considerano una attività fra le proprie discipline. Il problema che si pone è che **L'ASD che facesse solo yoga, solo pilates, solo parkour ... potrebbe essere disconosciuta come ASD** e conseguentemente non potrebbe ottenere il riconoscimento CONI, non potrebbe pagare i compensi sportivi, ecc. (???)

In pratica: il CONI «non riconosce la sportività dello yoga», ma dà la possibilità ad alcune federazioni di annoverarla tra le proprie attività (seppur propedeutiche).

Si tratterà di procedere con la richiesta di affiliazione alla Fsn, Dsa, Eps per la disciplina praticata, entrando così nel Registro CONI 2.0 che prevede - però - tra i dati che devono essere comunicati annualmente, l'**indicazione dell'«attività sportiva»** che è «**l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata ...; un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia» (quasi a tornare a sancire l'obbligo di gare o manifestazioni).**

Cosa, quest'ultima, che per lo yoga non sarà così semplice dimostrare, dal momento che al limite si potrà parlare di **seminari di approfondimento, stage, esibizioni o open day dimostrativi ... Si resta in attesa di maggiori chiarimenti sull'argomento.**





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

SPORT & FISCO - la legge 398/91 rimane ancora in vigore per tutto il 2019 (e dal 2020 solo per le sportive). Meglio fare il punto e vedere quali sono le opportunità per ASD e SSDRL, anche alla luce della RIFORMA DEL TERZO SETTORE che interessa Odv e Aps e solo indirettamente sembra coinvolgere lo sport.



SPORT & FISCO / 1

Entriamo nel mondo FISCOSPORTIVO dalla legge n. 398 del 16/12/1991 che coinvolge - per opzione - sia le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che le pro-loco e gli altri enti no profit di cui alla legge n. 66/1991, a condizione che abbiano conseguito nel precedente periodo d'imposta (o che prevedano di realizzare, per nuovi soggetti d'imposta) **proventi «commerciali» non superiori a 400.000 €** (il limite era di € 250.000 fino al 31/12/2016).

Vediamo nelle prossime slide in cosa consiste il **REGIME FORFETARIO «398»**, non prima di precisare che la circolare Agenzia Entrate n. 18 del 1/8/2018 ha circoscritto (o meglio puntualizzato) l'agevolazione nella previsione dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 544/1999, ovvero che possono essere assoggettati al regime forfetario tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali **«CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI»**. Qualcuno dirà: **ma lo è sempre stato!**

Peccato che in 36 anni questo criterio si è allargato a dismisura e che l'Agenzia delle Entrate ha voluto mettere dei paletti più duraturi (la circolare), tra cui - vedremo tra poco - quello delle attività che non rientrano nelle discipline CONI.





SPORT & FISCO/2

Il comma 5 dell'art. 2 della legge 398/91 stabilisce che il **REDDITO IMPONIBILE** delle associazioni (ASD) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (SSDRL) che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91, viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il **coefficiente di redditività nella misura del 3%**, ed aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali e dei **ricavi derivanti da proventi non connessi all'attività istituzionale**.

Per le **ASD** solo i redditi realizzati nello svolgimento di attività commerciali sono qualificati come reddito d'impresa, mentre per le **SSDrl** ogni tipo di reddito prodotto sarà qualificato come un reddito d'impresa, a prescindere se sia o meno realizzato nello svolgimento di una attività commerciale.

L'unica eccezione è costituita dai redditi prodotti ai sensi dell'art. 148, c. 3 Tuir e art. 25 L. 133/99; ne consegue che ad esempio i **contributi erogati da enti pubblici** per le ASD rientrano nell'art. 148, c. 3 Tuir, mentre per le SSDrl sono **ricavi da assoggettare a tassazione**.



SPORT & FISCO/3

Ai fini IVA, la circolare 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate conferma la previsione dell'art. 9, comma 1, DPR 544/1999, ovvero che possono essere assoggettati al REGIME FORFETARIO tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali «connesse agli scopi istituzionali».

Vi rientrano quelli **funzionali all'attività sportivo-dilettantistica** per la quale l'organismo è iscritto al REGISTRO CONI; a titolo esemplificativo: somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva; vendita di materiali sportivi; gadget pubblicitari; sponsorizzazioni; cene sociali (in caso di raccolta fondi); lotterie; ecc.

Si considerano nel novero della «398» solo i proventi direttamente riconducibili all'attività sportivo-dilettantistica (ove per tale non si intende solo l'attività svolta in occasione di gare, ma anche quella di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell'ASD e delle SSDrl.





SPORT & FISCO/4

Sono escluse dalla «398» e pertanto vanno a tassazione piena e a iva ordinaria:

- l'attività di ristorazione estranea al punto di ristoro a favore di soci e tesserati (es. : ristorazione svolta con organizzazione d'impresa - cuochi, camerieri, ecc. - «volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo»);
- l'attività di massaggi fine a se stessa (e non a fini di assistenza dello sportivo);
- Ecc.

Per definire GLI SCOPI TIPICI dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo (sia per le ASD che per le SSDrl), l'Agenzia delle Entrate pone due condizioni da rispettare:

- Le attività sportive, nell'eccezione sopra indicata, devono essere quelle determinate dall'Organismo affiliante (FSN, DSA, EPS);
- NON SONO RICONOSCIUTE le attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline disconosciute dal CONI (già analizzate nella slide REG.CONI 2.7)



SPORT & FISCO/5

Tra le attività CONNESSE rientrano anche tutte le attività di servizi offerte ai soci, associati, tesserati e anche a non tesserati, quali:

- l'utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Pertanto se si è in presenza di una ATTIVITA' CONNESSA (a cui si può applicare la 398) a cui si abbinò il concetto di attività rivolta a soci, associati, tesserati, partecipanti (art. 148, c. 3, Tuir) si avrà la DECOMMERCIALIZZAZIONE delle attività.

Ricordiamo che occorre sempre tenere in considerazione che lo STATUTO deve essere conforme e registrato e che l'ASD (o SSDrl) deve aver presentato nei termini il modello EAS.

Tale modello andava presentato entro il 15/12/2009 (poi prorogato al 31/12/2009, con successiva riapertura dei termini al 31/03/2011) ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione. E' stato chiarito che può essere presentato anche successivamente, avvalendosi della cd. REMISSIONE IN BONIS entro il termine della prima dichiarazione utile (con il contestuale pagamento della sanzione in misura minima di € 250,00). In caso di variazioni, deve essere ritrasmesso entro il 31/3 di ogni anno, escluse comunic. AA5 e AA7).





SPORT & FISCO/6

Tornando alla «398», si precisa che la scelta del REGIME AGEVOLATO è di fatto operata mediante il **comportamento concludente**, adottato all'inizio dell'anno o dal giorno di inizio dell'attività (si applica un VINCOLO QUINQUENNALE).

Formalmente l'**OPZIONE deve essere comunicata alla SIAE** competente per territorio (in base al domicilio fiscale dell'associazione), oltreché all'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione del **quadro VO (iva)** da inviare telematicamente insieme al mod. REDDITI/ENC.

Nel calcolo del plafond della «398» **NON RIENTRANO**:

- Le plusvalenze di cui all'art. 86 TUIR (tra cui le cessioni degli atleti), in quanto assoggettate a tassazione ordinaria;
- Le indennità di preparazione e promozione dell'atleta di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1982, n. 91, non concorrendo alla formazione del reddito degli enti sportivi dilettantistici (art. 3 legge 398/91);
- I proventi rientranti nella previsione dell'art. 25, comma 2, della legge 133/1999;
- I proventi decommercializzati ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR;
- I contributi erogati da enti pubblici ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. B) TUIR (solo per le ASD).

In caso di superamento del limite di 400.000 euro nel corso dell'esercizio (ragg. ad anno), la circolare precisa che dal mese successivo si applica il regime sempl.o ord).



SPORT & FISCO/7

Novità della circolare 18/2018 è anche l'apertura - a seguito di attività di verifica - al **RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI e soprattutto dell'IVA SUGLI ACQUISTI** (già riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea, ma che l'Agenzia Entrate non aveva mai voluto riconoscere), a condizione che l'ASD o SSDrl sia in grado di fornire tutti i documenti utili alla loro corretta determinazione.

La circolare precisa, inoltre, che la **MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE**, in presenza di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non fa decadere l'ASD/SSDrl dal regime agevolato, ma la carenza rende applicabile la sanzione residuale di € 250,00 (art. 11, D.lgs.n 471/1997), così come per la mancata conservazione e numerazione progressiva delle fatture d'acquisto.

In merito alla **TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI** ricordiamo che l'art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999 stabilisce che tutti i pagamenti e versamenti pari o superiori a 1.000 € devono essere effettuati attraverso conti correnti bancari o postali intestati all'ASD/SSDrl oppure effettuati attraverso altri strumenti di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili, bollettini ccp, ecc.





SPORT & FISCO/8

Buone notizie anche per quanto attiene ai **PROVENTI DI CUI ALL'ART. 25, c. 2, L. 133/1999**, che prevede, per ASD e SSDrl in «398», che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, **per un massimo di due manifestazioni all'anno**, e per un importo complessivo non superiore ad € 51.645,69, i proventi realizzati.

- nello svolgimento di attività commerciali **connesse agli scopi istituzionali**;
- per la raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 143, c. 3, lett. A) del TUIR (solo per ASD).

La norma prevede l'obbligo, **entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, di redigere un **apposito rendiconto** (separato dal rendiconto economico e finanziario), nel quale devono essere riportati in modo chiaro e trasparente le entrate e le uscite di ogni manifestazione.

La mancata redazione del rendiconto per ciascuna manifestazione organizzata **non comporta la decadenza dall'agevolazione** (ma solo la sanzione tributaria residuale).

Per contro, è stato chiarito un concetto che noi avevamo già interpretato in tal senso: i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali godono della **agevolazione unicamente ai fini IRES, ma NON ai fini IVA** (che dovrà essere incassata e versata in «398»).



SPORT & FISCO/9

Le AGEVOLAZIONI art. 148, c. 3, TUIR (**decommercializzazione dei corrispettivi specifici**), si applicano, sempreché in presenza di statuto conforme e registrato e del mod. EAS presentato:

- Prestazioni svolte da ASD e SSDrl riconosciute dal CONI;
- Cessione di beni e prestazioni di servizi rese a favore degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione territoriale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (FSN, DSA, EPS).
- Le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In tema di **DEMOCRATICITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**, i paragrafi 7.3 e 7.4 della circolare 18/2018 Agenzia delle Entrate precisano che le clausole previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'art. 148 TUIR, relative alla **disciplina uniforme del rapporto associativo** e al **principio del voto singolo**, non sono applicabili per le società sportive dilettantistiche, per le quali restano applicabili le disposizioni del codice civile relative alle società.

Il principio di DEMOCRATICITA' deve essere rispettato **SOLO NEI CONFRONTI DEI SOCI**, anche se le agevolazioni si applicano altresì per le prestazioni svolte a favore di **tesserati non soci**.





SPORT & FISCO/10

La forma di **CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE** è sempre stato un argomento che ha generato contenzioso. Ora la circolare 18/2018 precisa che anche l'adozione di forme di convocazione diverse dalle tradizionali (e-mail) o il mancato inserimento del dettaglio dei soci partecipanti nel verbale assemblea **non costituiscono elementi sufficienti per la decadenza dei benefici fiscali**, essendo necessaria una valutazione complessiva dei comportamenti adottati dalla ASD per consentire la piena e libera partecipazione di tutti i soci alle assemblee.

Vengono, inoltre, indicate le situazioni che invece denotano la **MANCANZA DI DEMOCRATICITA'**:

- Mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle delibere degli organi sociali;
- Presenza di quote associative differenti che attribuiscono ai soci diversi diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di beni e servizi;
- Limitazioni del diritto di voto prevedendo categorie di soci/associati privilegiati.

Per le **società sportive dilettantistiche** è legittimo prevedere differenze di voto in funzione delle quote possedute e pertanto non è più obbligatorio inserire negli statuti le clausole relative alla disciplina uniforme del rapporto associativo.



SPORT & FISCO/11

PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUSTODIA DI ANIMALI E ATTREZZATURE SPORTIVE:

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18 del 1/8/2018 precisa che le prestazioni di ricovero dei beni e degli animali rientrano tra le prestazioni connesse alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 148, comma 3, Tuir, se sono **connaturate ed essenziali all'attività principale** svolta da tali enti.

Perché ciò si verifichi occorre che i beni e gli animali siano identificati come **idonei alla pratica sportiva dilettantistica** in base ai parametri definiti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, che consentano **l'identificazione univoca del bene rientrante tra le attività istituzionali** dell'associazione sportiva dilettantistica o della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro. Per le ASD e SSDrl affiliate ad enti di promozione sportiva, questi ultimi dovranno recepire i parametri stabiliti da Fsn e Dsa.

E' il caso del pensionamento dei cavalli e della gestione dei posti barca già oggetto di sentenze da parte della Cassazione (sentenza 4626 del 25/2/2011), della CTP Varese (109/01/13 del 2/8/2013) e della CTP Lecco (109/01/13 del 15/10/2013) che hanno affrontato la materia.





SPORT & FISCO/12

CESSIONE DEI DIRITTI DELLE PRESTAZIONI DEGLI ATLETI

Anche su questo argomento la circolare 18/2018 Ade tende a chiarire alcuni dubbi che negli anni avevano portato a gestire in diverso modo i diversi proventi. Nella circolare si dice che «la cessione dei diritti delle prestazioni sportive degli atleti, se non ha fini speculativi, rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 148, comma 3 Tuir (le attività rese verso corrispettivo dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a favore di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, fanno parte di un'unica organizzazione territoriale o nazionale, non si considerano commerciali).

La circolare prevede che la cessione sia relativa ad un soggetto che abbia svolto una effettiva attività sportiva per l'associazione cedente, volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva, e che avvenga tra soggetti (ASD, SSDrl) senza scopo di lucro appartenenti al medesimo organismo nazionale affiliante.

Nel caso in cui il diritto alla prestazione dell'atleta sia stato precedentemente acquistato e o poi rivenduto, senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica, la cessione genererà una plusvalenza tassabile.



SPORT & FISCO/13

CESSIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

In caso di cessione del TITOLO SPORTIVO da parte di una ASD o SSDrl a favore di altra Asd/SSdrl senza scopo di lucro, affiliate entrambe alla medesima Fsn/Dsa/Eps, a condizione che l'Asd/SSdrl cedente continui la propria attività seppure in una categoria inferiore, trova applicazione l'art. 148, comma 3, Tuir, ovvero il provento derivante dalla cessione sarà da considerarsi decommercializzato.

Ai fini IVA, con risposta all'istanza di interpello n. 954-1170/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora il soggetto cedente sia una associazione sportiva dilettantistica, l'operazione rientra tra le attività istituzionali e, come tale, sia esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, Dpr 633/72.

Ovviamente ricordiamo che il tutto è sempre collegato alla conformità e alla registrazione dello statuto e all'avvenuta presentazione del modello EAS (nella circolare l'Agenzia Entrate ricorda che l'assenza dell'EAS comporta l'assoluta decadenza dai benefici fiscali e che solo dopo la presentazione del modello (anche con l'istituto della remissione in bonis) è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti dalla norma.





SPORT & FISCO/14

L'IMPOSTA DI BOLLO SPARISCE ANCHE PER ASD e SSDrl

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per i documenti richiesti dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione sportiva (art. 27 bis - tabella all. B, Dpr 642/1972) si applica anche alle Discipline sportive associate.

L'Agenzia nella circolare precisa anche che sono esenti dall'imposta di bollo tutti i documenti richiesti dai soggetti sopra indicati, comprese le ricevute rilasciate da tesserati e Asd/Ssdlr per compensi o contributi ricevuti dagli organismi affilianti.

Da ultimo, il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle «associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni» l'esenzione da bollo fino ad ora applicabile solo alle Fsn/Dsa/Eps.



Dal 1/1/2019, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive dilettantistiche sono esenti da bollo.



SPORT & FISCO/15

Le associazioni che hanno optato per il regime legge 16/12/1991 n. 398 ai fini della determinazione del reddito forfetario, devono compilare, oltre al frontespizio del Modello REDDITI/Enc (Enti non commerciali), il **quadro RG**, mentre le srl sportive in «398» devono compilare l'apposita sezione del quadro RF del modello REDDITI/SC (società di capitali).

La dichiarazione dei redditi deve essere **trasmessa per via telematica** direttamente dalla società/associazione ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (commercialisti, ecc.).

La trasmissione deve avvenire **entro la fine del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta** (per cui 30/04/2019 per le associazioni con esercizio 1/7/2017-30/6/2018). L'obbligo dichiarativo per le associazioni TITOLARI DI PARTITA IVA si ha **anche se non ci sono entrate di natura commerciale**, in quanto il regime «398» è considerato a tutti gli effetti un REGIME CONTABILE.



Anche per l'**IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)** si ha un obbligo generalizzato (a prescindere dal pagamento di tributi) di presentazione del modello.

Le scadenze delle imposte sono fissate al termine del 6° Mese (31/12/2018 per le asd 1/7-30/6, ed entro il 31/1/2019 con semplice maggiorazione 0.40% (per il mese di ritardo).





SPORT & FISCO/16

Un adempimento importante a breve per le società ed associazioni sportive dilettantistiche è rappresentato dalle **CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)** che non riguardano solo i lavori dipendenti e assimilati (ex.Cud), ma anche per i compensi di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo occasionale, per tutti gli altri compensi soggetti a ritenuta (provvigioni, ecc.), nonché per i **COMPENSI, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa (ART. 67, COMMA 1, lett. M) Tuir** corrisposti agli sportivi dilettanti (e per mansioni amministrativo-gestionali) o per cori, bande e filodrammatiche (direttori artistici e collaboratori tecnici).

La CU dovrà essere predisposta su modelli ministeriali ed **inviata per via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro il termine del 7 marzo 2019** (per le CU anno 2018). Una copia cartacea dovrà essere consegnata o spedita al percipiente nel termine del 28/2/2019.



L'invio telematico della certificazione unica non sostituisce l'obbligo di presentazione del modello 770 dei sostituti d'imposta, quando siano state versate ritenute o altri versamenti da documentare con il mod. 770. Sia la certificazione unica che il modello 770 possono riguardare anche le associazioni che hanno solo il codice fiscale.



SPORT & FISCO/17

La legge di Bilancio 2019 ha previsto una serie di possibilità di godere della PACE FISCALE:

1. **ROTTAMAZIONE TER** delle cartelle esattoriali, consente di pagare l'importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti (sono comunque dovuti: l'aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le spese esecutive eventualmente maturate) relativamente ai ruoli affidati ad Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017). E' possibile dilazionare il pagamento in 18 rate (su base 5 anni: 31/07/2019, 30/11/2019 e poi con cadenza annua: 28/2 - 31/5 - 31/7 - 30/11); domanda da presentare entro il 30/04/2019;
2. **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI** (chi ha contenzioso con il fisco. Entro il 31/5/19);
3. **SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI**: Rientrano nell'ambito di applicazione della sanatoria le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24/10/2018 (data di entrata in vigore del D.L.). Le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della procedura possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere eseguito in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze:
4. 31/5/2019 e 2/3/2020.





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA



FATTURA ELETTRONICA/1

E' stata approvata e pubblicata nella G.U. n. 293 del 18/12/2018 la legge n. 136/2018 di conversione del D.L. 119/2018, senza che però siano stati recepiti gli emendamenti presentati. Il caos è totale e ve ne diamo conto in questa circolare (sperando che si provveda per tempo a salvare in extremis baracca e burattini).

Il problema si pone per tutti gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 398/1991 e più in particolare per quanto concerne i relativi contratti di pubblicità e di sponsorizzazione.

Dal 1/1/2019 vige l'obbligo di emissione della FATTURA ELETTRONICA per i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni di natura commerciale con altre imprese/professionisti (B2B) o nei confronti di consumatori finali/privati (B2C).



Da quanto sopra si può desumere che **l'ASSOCIAZIONE che ha solo il codice fiscale** può continuare a ricevere le fatture in formato cartaceo o in formato pdf (a mezzo semplice mail), non essendo obbligata ad attivare una PEC. Ai fornitori va detto di inserire nella fattura elettronica, oltre al codice fiscale dell'associazione, il codice identificativo 0000000 (sette zeri).





FATTURA ELETTRONICA/2

L'ASSOCIAZIONE TITOLARE DI PARTITA IVA che invece svolge attività commerciale, connessa agli scopi istituzionali, e che ha optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 16/12/91, dovrebbe "in teoria" emettere le **FATTURE ELETTRONICHE** (via pec o tramite il software dell'Agenzia delle Entrate o tramite una software house o delegando il proprio commercialista a farlo per loro conto) con invio al Sistema d'Interscambio dell'Agenzia Entrate.

Interviene il comma 1 (il comma 2 è stato abrogato) dell'articolo 10 del D.L. 119/2018 (ora Legge 136/2018), in base al quale **vengono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica "i soggetti passivi" che hanno optato per il regime ex lege 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.** La norma poi così dispone: *" tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".*



FATTURA ELETTRONICA/3

Questo non significa che debba intervenire il reverse charge, ma semplicemente che qualcun'altro emetterà la fattura (il committente, con una sorta di autofattura - o comunque stiamo alla finestra a vedere cosa succede), con iva esposta; l'associazione incasserà il totale della fattura (iva compresa) e trimestralmente verserà l'iva con l'abbattimento solito della legge n. 398/91 (che è in vigore e che nessuno l'ha toccata/modificata). Ma anche di questo se ne parlerà in ogni dove ed il primo versamento sarà il 16 maggio 2019!

! **Ma facciamo un ragionamento diverso:** ad oggi il CICLO PASSIVO delle associazioni con partita IVA deve essere "gestito" (non ci sono esenzioni fino a 65.000 euro per le "398"): tradotto, le fatture passive non possono essere "cartacee" ma devono arrivare dal sistema SDI (sia che diamo il codice destinatario, che la PEC per la ricezione). Detto ciò, quale vantaggio abbiamo dall'utilizzo del predetto esonero? E quale sanzione si applica se emettiamo noi le fatture dei soggetti in 398 che superano i 65.000 e non i 400.000 euro (limite della L. 398/91)? Secondo il nostro modesto avviso, se arriva una regolare fattura elettronica in SDI emessa da una ASD o una SSDRL pensate che il sistema la scarti? Dobbiamo controllare che il committente emetta lui per nostro conto una fattura! Ci sembra molto più semplice emetterla !!!





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19
ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI
ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

IL 5 PER MILLE NELLA RIFORMA



IL NUOVO 5 PER MILLE

Il nuovo D.Lgs. N. 111/2017 completa la riforma strutturale dell'istituto del 5 x 1000:

- Individua le modalità per la **razionalizzazione** e la **revisione dei criteri** di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio;
- Semplifica ed accelera le **procedure per calcolo ed erogazione dei contributi spettanti**;
- Obbliga forma di **pubblicità delle risorse erogate** (massima trasparenza: rendiconto da trasmettere all'AF, relazione illustrativa, pubblicazione sul proprio sito web delle somme incassate e del rendiconto).

Si rinvia ad un successivo provvedimento (D.P.C.M.) per determinare:

1. **La soglia minima:** gli ETS che non raggiungono la soglia minima (che verrà fissata) non riceveranno nessuna somma, con modifica anche delle modalità di riparto delle mancate scelte da parte dei contribuenti (ora ripartite proporzionalmente alle scelte);
2. **i tempi di pagamento:** l'erogazione del contributo 5x1000 dovrà essere effettuata entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO



LAVORO & SPORT - il compenso sportivo dilettantistico non sempre è così esente da contributi previdenziali: vi si annidano i dubbi che è meglio analizzare; le altre tipologie di lavoro: autonomo, subordinato o ausiliario.



LAVORO & SPORT / 1

In primis occupiamoci dei famosi COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI e ad esaminare la norma!

Art. 67, comma 1, lett. M) TUIR:

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

... omissis ...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.





LAVORO & SPORT / 2

Il comma 367, dell'art. unico, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha innalzato da € 7.500 a € 10.000 la soglia di compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa e di premi erogati nell'ambito dell'art. 67, comma 1, lettera m) TUIR da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Pertanto dal 1/1/2018 fino a € 10.000 nessuna ritenuta fiscale.

Oltre i 10.000 € e fino ad euro 30.658,28 (cioè 40milioni delle vecchie lire sopra i 10.000 euro esenti) si applica la **ritenuta a titolo d'imposta (23%**, pari al primo scaglione Irpef), oltre alle addizionali comunali e regionali Irpef. Oltre tale soglia la stessa ritenuta del 23% che però assuma la natura di **ritenuta a titolo di acconto** (oltre alle addizionali).

Tali compensi, almeno fino al 2016 (vedasi slide successive), venivano corrisposti facendosi rilasciare apposite ricevute, che confluiscono poi nella **CERTIFICAZIONE UNICA** da trasmettersi **per via telematica entro il 7/3/2019** e tramite copia cartacea (o pdf via mail) da trasmettere al **percipiente entro il 1/4/2019**.



LAVORO & SPORT / 3

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2018, oltre all'aumento della soglia esente, erano state introdotte nuove disposizioni sotto il profilo dell'**inquadramento lavoristico**, allo scopo di definire una situazione che ha creato contenzioso per oltre dodici anni. Già la circolare n. 1/2016 dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) sottolineava l'esistenza di una **normativa speciale** volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, a cui hanno fatto eco due recenti sentenze di Corti d'Appello - sez. Lavoro.

I commi 358 e 359 della Legge di Bilancio 2018 prevedevano la figura del **LAVORATORE SPORTIVO** di società non lucrative (non si sarebbe applicato alle nuove SSDL) regolamentata quale **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, pur mantenendo la categoria dei «redditi diversi», che oltre all'esenzione Irpef (per la prima nuova fascia), **escludeva anche da contribuzione INPS (ex-Enpals) e INAIL**.

A sorpresa, al Decreto Dignità è stato eliminato il pacchetto sport (commi 353-361) per cui si torna indietro alla casella di partenza del Monopoli: 31/12/17.





LAVORO & SPORT/4

Il problema che ci assilla da anni in tema di **COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI** è la posizione del **PERCIPIENTE**, il cui impegno in primis non deve qualificarsi né come reddito di lavoro subordinato, né come reddito di lavoro autonomo (da una attenta lettura dell'art. 67, comma 1, lettera m) TUIR lo si comprende al primo paragrafo).

Il percipiente, una volta inquadrato tra i **REDDITI DIVERSI**, gode delle agevolazioni fiscali e **NON SUBISCE** nessuna ritenuta previdenziale.

Il problema è sempre quello del contenzioso che si può creare con l'**INPS** (ex-Enpals), dal momento che il D.M. 15/3/2005 aveva adeguato le categorie dei lavoratori da iscrivere all'Enpals, con le seguenti:

- 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- 21) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;
- 22) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.



LAVORO & SPORT/5

Anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono stipulare contratti con diverse **tipologie di rapporti di lavoro**: lavoro dipendente, lavoro autonomo professionale; lavoro autonomo occasionale; collaborazioni coordinate e continuative; i PrestO, oltre ai particolari rapporti disciplinati da norme specifiche (tra cui l'art. 67, comma 1, lett. M) TUIR che abbiamo già visto e che si applica anche ai **direttori artistici e a collabor. tecnici di cori, bande e filodrammatiche**.

La categoria più tutelata e completa è quella del **LAVORO DIPENDENTE**: è il classico rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dall'art. 2094 c.c.: «*chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*». Non sono previste specifiche agevolazioni per Asd/Ssdrl e per il settore no profit (in generale)

Poi c'è il **LAVORO AUTONOMO** vero e proprio, quello che si identifica nella libera professione svolta da soggetti singoli o da studi associati. L'ASD/SSDRL riceve la fattura e la assoggetta a R.A. (salvo eccezioni).





LAVORO & SPORT/6

Qualora non sia effettuato da professionisti, o non si rientri nelle collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro autonomo può essere anche **occasionale**, caratterizzato dall'assenza di continuità, abitualità, professionalità e coordinazione. E' la tipologia di lavoro caratterizzata **dalla ritenuta d'acconto del 20%** e dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, oltre i 5.000 euro annui.

DIPENDENTI PUBBLICI: occorre prestare la massima attenzione quando un ASD/SSDR ha rapporti con persone che sono alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Se il dipendente pubblico percepisce **compensi**, tra cui anche le prestazioni occasionali o i compensi sportivi (o per le bande ed i cori), a prescindere dal superamento o meno del limite, **deve chiedere alla PA una preventiva autorizzazione** (o darne semplice comunicazione, a seconda dei casi), di norma con un anticipo di almeno 15/20 giorni dall'inizio della mansione.

In taluni casi è opportuna la segnalazione anche di far parte degli organi collegiali, anche se non si percepiscono compensi e/o emolumenti di qualsiasi natura (meglio chiedere alla PA).



LAVORO & SPORT/7

Dopo l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio ad opera del D.L. 25 del 17/3/2017, sono stati sfornati «dalla porta di servizio», con il D.L. n. 50/2017, i nuovi «**PrestO**» (per piccole imprese, professionisti e PA) ed il Libretto Famiglia, per le prestazioni in tale ambito. Anche le associazioni possono usare questi nuovi «voucher lavoro», con limiti diversi rispetto al passato:

- Limite di € 5.000 all'anno per il committente;
- Limite di € 5.000 all'anno per il lavoratore;
- Limite di € 2.500 per prestazioni svolte da ogni prestatore nei confronti dello stesso committente;
- Limite di durata della prestazione nel massimo di 280 ore annue.

Il lavoro occasionale è vietato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato e per lavorazioni in appalto di opere e servizi.

Datore di lavoro occasionale e prestatore si devono iscrivere alla piattaforma informatica INPS per attivare la procedura, a cui si accede dal sito www.inps.it o col num. verde 803 164.

Una volta effettuata l'iscrizione, occorre procedere all'acquisto preventivo ed effettuare la comunicazione preventiva del contratto di prestazione occasionale un'ora prima dell'inizio





LAVORO & SPORT/8

Sarà poi l'INPS a liquidare le somme spettanti al prestatore su un libretto postale o su IBAN entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione occasionale. L'INPS provvederà a accreditare i contributi previdenziali sulla posizione di gestione separata.

Ricordiamo che non è possibile per un datore di lavoro instaurare un contratto di prestazione occasionale con un prestatore che abbia in corso o abbia cessato un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa negli ultimi sei mesi.

La novità di PrestO è che il datore di lavoro occasionale deve garantire al prestatore un importo giornaliero minimo di € 36 netti, pari a 4 ore di lavoro (anche se vengono lavorate solo una o due ore).

In pratica l'importo orario (MINIMO 4 ORE) viene così suddiviso:

€ 9,00 compenso netto per il prestatore

€ 2,97: contribuzione ivs alla Gestione separata INPS

€ 0,32: premio assicurativo INAIL

SANZIONI: da 500 a 2500 euro in caso di mancata comunicazione preventiva o altre violazioni.



SOCIAL BONUS /1

Altra novità introdotta dal CTS (comma 81) per incentivare le erogazioni liberali a favore degli ETS. E' entrata in vigore il 1/1/2018 ed in questo regime transitorio in cui non è ancora operativo il RUNTS viene espressamente previsto che si applichi a favore di:

- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- ODV, iscritte nei registri L. 266/1991;
- APS, iscritte nei registri L. 383/2000.

Si tratta di un CREDITO D'IMPOSTA per questi soggetti (a regime iscritti al RUNTS) che hanno presentato al Min.Lavoro e Pol.Soc. un **progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati** o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi assegnati. Tali immobili devono essere destinati in via esclusiva allo svolgimento di **attività di interesse generale** (art. 5 CTS) con modalità non commerciali.

Il credito d'imposta è pari al **65% dell'importo erogato** da persone fisiche e al **50% per i soggetti IRES** (con limitazioni). Il credito d'imposta viene ripartito in tre quote annuali.





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

IL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO SULLO SPORT



RIFORMA DELLO SPORT / 1

Il disegno di legge delega sullo sport N. 1603, dal titolo «*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione*» è attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

Questa la struttura del D.D.L., che si compone di 4 capi e di 14 articoli:

- 1° capo (art. 1-3) delega al Governo per la riforma dell'**ordinamento sportivo**;
- 2° capo (art. 4-5) delega al Governo per il riordino e la riforma delle **disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici** nonché del **rapporto di lavoro sportivo** e per interventi in materia di **rappresentanza degli atleti e delle società sportive**;
- 3° capo (art. 6-11) delega al Governo per la disciplina sulla **violenza negli stadi**;
- 4° capo (art. 12-14) delega al Governo per la **sicurezza nella costruzione di impianti sportivi**, per il riordino degli adempimenti in capo alle Federazioni (di carattere amministrativo) e per la sicurezza nelle discipline sportive invernali.





RIFORMA DELLO SPORT / 2

Il primo articolo richiama espressamente il riordino delle fonti legislative dello sport italiano di cui alla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 630, Legge n. 145/2018).

Art. 1, comma 1, lettera d: necessità di definire gli ambiti ed il ruolo del CONI «*quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato Olimpico Internazionale nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica*».

Per la disciplina delle attività competitive (lett. e) dovrebbe rimanere inalterata la funzione del CONI, un «*potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport*».

Art. 1, comma 1, lettera f: limitazione dei poteri di controllo e di intervento del CONI: «*nei confronti delle FSN, DSA, EPS e associazioni benemerite, soltanto qualora siano state accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l'impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali*».



RIFORMA DELLO SPORT / 3

Dall'esame del primo articolo si può trarre una conclusione: il CONI nonostante vedrà ridurre il proprio potere sulle Federazioni sportive nazionali e sulle discipline sportive associate, **acquisisce un «intervento diretto»** sulle associazioni benemerite e soprattutto sugli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, sulle quali attualmente non aveva alcun potere di intervento diretto.

Piena autonomia contabile e gestionale per gli enti sportivi riconosciuti: la loro natura associativa li porta ad essere soggetti alle sole leggi dello Stato e non più alle indicazioni del CONI.

Il primo articolo prosegue poi con la lettera h), che limita l'attività della struttura territoriale del CONI «*esclusivamente a funzioni di rappresentanza territoriale*» (in spregio a quanto fatto finora dal CONI a livello periferico e per la cura della promozione sportiva direttamente nelle province).

Infine la lettera i) dà potere al Governo di rivedere il limite dei mandati elettivi degli organi sia del CONI che delle Federazioni (legge 8/2018).





RIFORMA DELLO SPORT / 4

Il nuovo DISEGNO DI LEGGE DELEGA sullo SPORT si avvarrà dei DECRETI DELEGATI che dovranno essere emanati entro 1 anno dalla data di approvazione, ed entro i successivi 2 anni sarà possibile l'emanazione di nuovi provvedimenti correttivi e integrativi.

L'articolo 2 prevede la costituzione dei c.d. «CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI», la cui costituzione deve avvenire: *«secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. N. 117 del 3/7/2017»*; in pratica si collocano *«tra gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»*.

L'attività dovrà essere svolta *«nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ... e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»*.

Questo ci riporta al connubio, finora poco appetibile per le realtà associative sportive, tra Terzo settore e Sport, in quanto ricordiamo che L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE è una delle 26 attività di interesse generale degli enti del Terzo settore.



RIFORMA DELLO SPORT / 5

L'articolo 3 disciplina la CESSIONE, il TRASFERIMENTO e L'ATTRIBUZIONE del TITOLO SPORTIVO, ma questo riguarda le sole società sportive professionistiche (calcio, basket).

L'articolo 4 prevede il riordino *«delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo»*.

La questione per noi maggiormente interessante è che si ripropone (dopo il pacchetto sport eliminato dal Decreto Dignità nel luglio 2018) il PRINCIPIO DELLA SPECIFICITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO (disciplina specifica e non quella degli ordinari rapporti di lavoro), vista la necessità di caratterizzare la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta (professionista, dilettante) con la definizione della relativa disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché del fondo di previdenza.

Si pensa ad una FIGURA DIVERSA da quella attuale (per l'attività dilettantistica), che dovrebbe ricalcare il D.D.L. Barbaro (atto del Senato n. 999) che porterebbe ad esentare dai contributi Inps-Ex Enpals almeno fino alla soglia esente di euro 10.000 (e prevedendo la tassazione solo oltre il limite, con l'utilizzo della GESTIONE SEPARATA INPS).





RIFORMA DELLO SPORT/6

L'articolo 4 tende a mantenere in vita le COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI di natura non professionale proprie delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre si prevede una RIFORMA DELLA LEGGE 91/1981 sul professionismo sportivo.

Si ipotizza il riconoscimento giuridico della figura del LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE.

L'articolo 5 prevede il «riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di AGENTE SPORTIVO» (riforma già avviata con la Legge di Bilancio 2019, in questo caso con estensione anche al dilettantismo sportivo).

Il capo 3° (art. 6-11) tratta delle «disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive»; tra queste il «divieto di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito a soggetti destinatari di provvedimenti di ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

L'articolo 11 prevede l'emanazione di «disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza ... con l'adozione di codici di autoregolamentazione» volti a definire i comportamenti da tenere in queste situazioni.



RIFORMA DELLO SPORT/7

Il capo 4° (art. 12-14) tratta DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA in materia di sport.

L'articolo 12 prevede il riordino e la riforma delle NORME DI SICUREZZA per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, nonché per la ristrutturazione ed il ripristino di quelli esistenti. Prevista anche «la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice in presenza di determinati requisiti».

L'articolo 13 «il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile» a carico degli enti sportivi riconosciuti dal CONI.

L'articolo 14 delega il Governo in materia di SICUREZZA nelle discipline sportive INVERNALI, con la revisione delle norme sugli impianti, l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco, anche oltre l'attuale limite dei 14 anni, la presenza di un defibrillatore semiautomatico sulle piste, norme sugli sci fuori pista e sullo sci-alpinismo.

Ribadiamo che l'ITER di approvazione dei decreti delegati (da emanarsi entro un 1 anno dall'approvazione del D.D.L. in commento) è di 24 mesi durante i quali potranno essere emanati nuovi provvedimenti correttivi ed integrativi. Ci sarà modo di scrivere a lungo ...





TERZO SETTORE E SPORT 2.0 19 ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI ALLA LUCE DELLE RIFORME IN ATTO

PRIVACY - Il 25/5/2018 è entrato in vigore il nuovo GDPR: mettiamoci in regola una volta per tutte!



PRIVACY / 1

LA RIFORMA DELLA PRIVACY: si entra nel vivo, ma in cosa consiste effettivamente?

Il Regolamento UE privacy n. 2016/679, siglato RGPD o GDPR, è diventato operativo il **25 maggio 2018** mandando in soffitta la vecchia privacy. Dobbiamo essere operativi a favore delle associazioni che sono chiamate, in tempi stretti, a mettersi a posto con le nuove disposizioni regolamentari europee, dal momento che il GDPR 2016/679 sulla protezione dei dati personali è immediatamente operativo.

Il 25 maggio dello scorso anno non ha rappresentato l'apocalisse, ma l'inizio di un nuovo corso per la privacy con la presunzione che non tutte le associazioni sono in regola con la "vecchia privacy" e che l'occasione di un nuovo inizio deve essere sfruttato per sanare le "vecchie" omissioni.



Se non ci si è mossi subito (ma forse non ci si era agitati neanche nel 1996), l'inizio del 2019.0 è l'occasione per **METTERSI IN REGOLA UNA VOLTA PER TUTTE!**





PRIVACY/2

Iniziamo l'analisi della PRIVACY per le ASSOCIAZIONI dal TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, che caratterizzano le persone fisiche, con le loro abitudini, il loro stile di vita, il loro stato di salute, distinguendo quelli che sono DATI SENSIBILI (origine razziale, convinzione religiosa, opinioni politiche, stato di salute, orientamenti sessuali) dai DATI GIUDIZIARI (esistenza di provvedimenti giudiziari) e dai DATI IDENTIFICATIVI, i più semplici da gestire (anagrafici e per fotografie e video).

L'Associazione è indicata come "TITOLARE DEL TRATTAMENTO", mentre la persona fisica responsabile del trattamento deve essere designata, internamente o esternamente, con il compito di controllo e gestione del trattamento dei dati personali. Nella nuova privacy europea si sente spesso parlare di nomina del DPO (Responsabile Protezione Dati), figura prevista in forma obbligatoria per enti pubblici e grandi utenti, tra cui si ritiene che non sono annoverate le associazioni. Meglio continuare a chiamarlo "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" senza conferirgli quella qualifica che potrebbe, se gestita non correttamente, portare a gravi sanzioni per chi si assume il titolo.



PRIVACY/3

Anche le associazioni sono pertanto chiamate a specifiche misure di protezione e di sicurezza dei dati che si acquisiscono al momento dell'iscrizione del socio o del partecipante (per le srl sportive) o di associato o tesserato (per ogni associazione) e di cui è incaricato il "responsabile del trattamento".

Compiti delle società/associazioni, sono, nello specifico:

- **INFORMATIVA** a soci/associati in merito all'uso che verrà fatto di dati acquisiti e modalità di gestione;
- **CONSENSO** al trattamento dei dati;
- **MISURE DI SICUREZZA** che verranno adottate (se dati cartacei o acquisiti in banca dati su computer);
- **NUOVI OBBLIGHI** in tema di temporaneità e di cessazione del trattamento dei dati (cd. diritto all'oblio).

Come si sarà intuito, le associazioni devono concentrare - così come era previsto per la "vecchia privacy" - i loro sforzi su **INFORMATIVA** e **CONSENSO**, nonché mettere in pratica quegli accorgimenti (misure di sicurezza) che saranno in capo al "responsabile del trattamento". **Nulla di trascendentale.**





PRIVACY/4

Una particolare cautela deve essere riservata ai **DATI SENSIBILI** e ai **DATI GIUDIZIARI**: per questi le MISURE DI SICUREZZA devono essere più performanti onde evitare che fuoriuscite di dati possano provocare danni maggiori.

Partiamo dalla nuova **INFORMATIVA** riportando a stralcio **l'art. 13 del GDPR 2016/679**:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutta una serie di informazioni ...

(si rimanda la disamina completa nella circolare SC/FNP - maggio 2018).

In merito al **CONSENSO** abbiamo previsto che lo stesso sia espresso per iscritto in calce alla predetta informativa, cosicché vengano attestate entrambe le situazioni: **esplicito consenso e ricevuta di consegna dell'informativa**. Si avrà riguardo a rilasciare una nuova informativa ed ottenere un nuovo esplicito consenso se l'attuale documentazione **non era stata acquisita o non aveva queste specifiche**.



PRIVACY/5

Fatto ciò, dobbiamo dedicare uno spazio della nostra circolare al "**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei DATI**" che ove non designato sarà lo stesso legale rappresentante dell'associazione. **Questo non deve essere un modo per non occuparsi del problema** (di solito quando lo fa il Presidente "ad-interim" si finisce per non occuparsi della cosa), in quanto la privacy pone molta rilevanza al principio di **responsabilizzazione ("accountability")**, perseguendo principi concreti atti a dimostrare l'effettiva adozione di misure di sicurezza e tutela di dati, per i quali si è garantita la custodia.

Per le associazioni con più di 250 associati (prudenziale), dovrà essere tenuto un "**REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO**" nel quale si dovranno annotare le valutazioni di analisi dei rischi, a disposizione - sempre aggiornato - qualora venisse richiesto dal Garante della privacy o in altri controlli. Tale registro potrà essere sia cartaceo che computerizzato, come dispone l'art. 30, c.5, Regolam. UE. Analoga previsione sarà da adottare per le srl sportive con più di 250 tesserati/partecipanti e nelle associazioni che hanno anche tesserati non soci riteniamo debbano ricomprendersi anche questi ultimi, in quanto l'ente effettua il trattamento di dati che verranno poi comunicati alla competente Fsn/Dsa/Eps.





PRIVACY/6

Sia per il registro delle operazioni di trattamento, che per gli obblighi privacy a cura del responsabile del trattamento (ovviamente parliamo di soggetti non obbligati a nominare il DPO, come sopra precisato) non è possibile fornire dei modelli standard (fatta eccezione per informativa e consenso); questo in quanto l'impostazione del Gdpr non lo consente, perchè si basa sul richiamato principio di accountability: come dispone l'art. 24 del Regolamento UE 2016/679: "*tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.*"



Tali misure vanno analizzate associazione per associazione, in base ai dati anagrafici oppure sensibili / giudiziari trattati, se l'elaborazione è manuale o con l'ausilio di strumenti informatici, se si utilizzano eventuali software "cloud" (talvolta collocati in server di paesi stranieri), se ci si avvale di password, ecc.



PRIVACY/7

Dopo aver esaminato, per sommi capi, buona parte degli adempimenti della NUOVA PRIVACY, come succede spesso nel nostro ingrato mestiere, terminiamo con il capitolo "SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE" che il Gdpr ha inasprito rispetto al D.Lgs.196/2003. Si parla di cifre "enormi" per le nostre realtà associative (10-20 milioni di euro oppure fino al 2% - 4% del fatturato).

In ogni caso bisogna tenere in considerazione che incorre in sanzione l'associazione che non abbia informato l'associato sulle modalità di trattamento, sui suoi diritti e non abbia acquisito il consenso al trattamento dei dati. Sanzioni specifiche sono poi riservate, ad es., per la violazione degli obblighi di sicurezza o se non si adotta, e per la mancata tenuta del registro del trattamento.



Da più parti vengono richieste SEMPLIFICAZIONI per le piccole/medie imprese (tra cui rientrano a pieno titolo le associazioni) o la mancata adozione di sanzioni per il 1° anno di applicazione (ad oggi nulla è stato ufficializzato, per cui è l'occasione per METTERSI IN REGOLA UNA VOLTA PER TUTTE!)





XI CONVEGNO NAZIONALE - MEETING DEI CONSULENTI

10 maggio 2019, ore 9.00 - 18.00 MILANO 11 maggio 2019, ore 9.00 - 13.00
 Sede: Regione Lombardia - Auditorium "C. Testi" - Piazza Cilea 2, Lombardia 20
 Sede: Comitato CONI Regionali Lombardia - Piazza Cilea 2, Lombardia 20

LO SPORT DILETTANTISTICO DI FRONTE ALLE RECENTI RIFORME
Apertura al futuro o ritorno al passato?

Al Convegno FiscoSport - Venerdì, 10 maggio 2019

08.00 Registrazione ed partenza 09.00 Tiro a bersaglio	09.00 La Evoluzione Agenzia delle Entrate in 194 anni e le attività sempre svolte Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 L'attività fiscale Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 Il Fisco e lo Sport Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 La Responsabilità del Dirigente sportivo e la figura del Funzionario Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 Il Fisco e lo Sport Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato
---	--	---	--	---	--

Workshop dell'Amministrazione - Sabato, 11 maggio 2019

09.00 Il Fisco e lo Sport: il ruolo del funzionario di pubblica amministrazione, aspetti comparati del diritto tributario ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto tributario sportivo Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 Il Fisco e lo Sport: il ruolo del funzionario di pubblica amministrazione, aspetti comparati del diritto tributario ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto tributario sportivo Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 Il Fisco e lo Sport: il ruolo del funzionario di pubblica amministrazione, aspetti comparati del diritto tributario ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto tributario sportivo Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato	10.00 Il Fisco e lo Sport: il ruolo del funzionario di pubblica amministrazione, aspetti comparati del diritto tributario ed amministrativo, con particolare riferimento al diritto tributario sportivo Domenico Casoli Coordinatore e Amministratore Delegato
--	--	--	--

Si ringrazia per l'attenzione.

Appuntamento per il prossimo convegno:

Convegno Nazionale e Meeting dei Consulenti FiscoSport
MILANO - venerdì 10 e sabato 11 maggio 2019 (locandina allegata)

Vi invitiamo a volerci seguire su **FISCONOPROFIT** con le circolari e gli approfondimenti che oltre a seguire i nostri commenti sulla normativa in costante evoluzione, vi permettono sempre di sapere le date definitive ed i programmi dei nostri convegni.

Rag. Pietro Canta
Rag. Cristina Volpi

Studio principale: via Don Abbo 12/38 - 18100 Imperia
 Domiciliazioni: c.so Podestà 8/1, sc.dx - 16128 Genova
 via D. Bertolotti, 7 - Terrazza Solferino - 10121 Torino

info@studiocanta.it
Tel. 0183.76.82.52 - 76.72.06
Fax 0183.29.72.01

info@ficonoprofit.it
Progetto Ficonoprofit 2018/19
Liguria - Piemonte - V. d'Aosta

